



ASSOCIAZIONE EX ALLIEVI DEL COLLEGIO UNIVERSITARIO GREGORIANUM DI PADOVA ONLUS
via Marcel Proust, 10 – 35128 PADOVA – e-mail: consigliodirettivoAAG@gregorianum.it

STATUTO

Articolo 1 - L'Associazione

- 1.- E' costituita l'“Associazione ex Allievi del collegio universitario Gregorianum di Padova ONLUS” o alternativamente “AAG ONLUS”.
- 2.- Ha sede presso il collegio universitario “Gregorianum”, via Proust 10, Padova.
- 3.- L'Associazione è senza scopo di lucro ed è costituita a tempo indeterminato fino al venire meno della pluralità degli associati.
- 4.- La rappresentanza spetta al Presidente eletto dall'Assemblea.
- 5.- Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 10 e ss. del d.lgs. 460/97, l'Associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

Articolo 2 - Finalità

- 1.- L'Associazione, condividendo e facendo propri gli ideali ed i principi educativi proposti dal collegio universitario “Gregorianum”, intende promuovere attività di beneficenza e di formazione per il perseguimento in via esclusiva di finalità di solidarietà sociale.
- 2.- L'attività di beneficenza è diretta a sostenere e promuovere le iniziative del “Gregorianum”, con il coinvolgimento della comunità degli ex allievi e delle altre ONLUS aventi ad oggetto le medesime finalità.
- 3.- L'attività di formazione è diretta in primo luogo alla promozione del diritto allo studio di persone indigenti anche mediante l'erogazione di borse di studio regolate da appositi bandi. La medesima attività è diretta in secondo luogo alla conservazione e all'incremento del patrimonio librario a disposizione dei medesimi destinatari.
- 4.- L'Associazione non potrà compiere attività diverse da quelle istituzionali suddette ad eccezione delle attività direttamente connesse e nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all'art. 10 co. 5 d.lgs. 460/97
- 5.- L'Associazione opera a livello regionale, Regione Veneto, preoccupandosi di conseguire le finalità descritte all'interno del territorio della suddetta regione.

Articolo 3 - Soci

- 1.- Possono aderire all'Associazione tutti gli ex allievi del “Gregorianum” e le persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione.
- 2.- L'adesione avviene mediante richiesta scritta fatta pervenire al Consiglio Direttivo.
- 3.- L'appartenenza all'Associazione fa sorgere l'obbligo di versare la quota associativa annuale nella misura e nei termini fissati dall'Assemblea.
- 4.- Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.
- 5.- La perdita di qualità di associato consegue ad espressa dichiarazione di recesso, a decesso o ad omesso pagamento della quota associativa annuale protratto dopo la scadenza del termine indicato in un atto scritto di messa in mora.
- 6.- Tutti i soci hanno pari diritti e doveri.

Articolo 4 - Organi

- 1.- Sono organi dell'Associazione: il Presidente, il Consiglio Direttivo, l'Assemblea, e il Segretario.
- 2.- Gli incarichi degli organi sopra descritti sono gratuiti.
- 3.- Tutte le cariche elettive sono di durata triennale, con *prorogatio* fino al rinnovo.

Articolo 5 - Assemblea dei soci

- 1.- L'Assemblea dei soci è convocata ordinariamente almeno ogni anno e quando lo ritenga il Consiglio Direttivo o ne faccia richiesta scritta 1/5 dei soci.
- 2.- L'Assemblea elegge i membri del Consiglio Direttivo e il Presidente dell'Associazione, determina, la quota associativa, valuta la relazione del Consiglio Direttivo sull'attività svolta ed approva il bilancio, definisce gli indirizzi generali delle future iniziative.
- 3.- Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei presenti, qualunque sia il numero dei soci intervenuti.
- 4.- Il verbale delle sedute dell'Assemblea è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario ed è approvato dall'Assemblea con il quorum sopra descritto.

Articolo 6 - Consiglio Direttivo

- 1.- Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione, cura il perseguimento delle finalità associative secondo gli indirizzi deliberati dell'Assemblea impiegando le risorse a disposizione.
- 2.- Il Consiglio è composto da 5 membri eletti dall'Assemblea e da 2 membri di diritto: mons. Ivo Sinico e il Direttore *pro tempore* del "Gregorianum", questi ultimi due solo con voto consultivo.
- 3.- Nel caso in cui, per qualsiasi ragione venga meno uno dei membri elettivi del Consiglio, il Consiglio medesimo avrà cura di surrogarlo per cooptazione fino alla prima Assemblea.
- 4.- Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno una volta all'anno.
- 5.- Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza dei presenti.
- 6.- I membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente.

Articolo 7 - Presidente

- 1.- L'Assemblea elegge il Presidente fra i membri elettivi del Consiglio Direttivo.
- 2.- Il Presidente rappresenta l'Associazione e ne presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.
- 3.- Nel caso di impedimento del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Consigliere più anziano di età.

Articolo 8 - Patrimonio e mezzi finanziari

- 1.- Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili conferiti all'atto della costituzione ed in esso risultanti.
- 2.- Il patrimonio potrà essere incrementato con:
 - a. acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti all'Associazione a titolo di incremento di patrimonio,
 - b. lasciti e donazioni con destinazione vincolata,
 - c. sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali.

E' comunque fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio.

- 3.- L'Associazione persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di:
 - a. quote associative,
 - b. rendite patrimoniali,

- c. contributi di persone fisiche e di persone giuridiche sia pubbliche che private,
- d. proventi, lasciti e donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio,
- e. attività marginali di carattere commerciale e produttivo, manifestazioni, mostre.

4.- Le elargizioni liberali in denaro, le donazioni e i lasciti sono accettati dall'Assemblea che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

5.- Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 9 - Bilancio

1.- L'anno finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2.- Il Consiglio Direttivo predispone il bilancio, con distinzione tra attività istituzionali e attività connesse, che deve essere approvato dall'Assemblea dei soci entro il 30 aprile di ogni anno.

3.- Il bilancio predisposto dal Consiglio Direttivo deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro quindici giorni precedenti la seduta dell'Assemblea ed essere a disposizione degli associati.

4.- E' vietata la distribuzione in qualsiasi forma anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione, salvo che nei casi imposti o consentiti dalla legge e comunque nel rispetto dell'art. 10 co. 6 d.lgs. 460/97

Articolo 10 - Operatività

1.- L'operatività dell'Associazione non è soggetta a particolari formalità, salvo che per la contabilizzazione mediante conto corrente bancario o postale delle entrate e delle uscite e per la tenuta di un registro dei verbali della Assemblea e del Consiglio Direttivo.

2.- Le comunicazioni tra soci, compresi i membri del Consiglio Direttivo e la convocazione dell'Assemblea possono avvenire anche mediante posta elettronica o fax; i recapiti forniti da ciascun associato in sede di adesione conserveranno valore fino ad espressa comunicazione di modifica o estinzione da parte dell'interessato.

Articolo 11 - Modifiche statutarie

1.- Le modifiche al presente Statuto associativo sono deliberate dall'Assemblea a maggioranza qualificata dei 2/3 dei soci intervenuti.

Articolo 12 - Scioglimento dell'Associazione

1.- Lo scioglimento e quindi la liquidazione dell'Associazione possono essere proposti dal Consiglio Direttivo ed approvati dall'Assemblea, convocata in seduta straordinaria con specifico ordine del giorno, a maggioranza qualificata dei 3/4 dei soci intervenuti.

2.- Il patrimonio residuo dell'Associazione deve essere devoluto ad altra ONLUS o ad altra organizzazione non lucrativa a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 co. 190 l. 662/96 (Agenzia per le ONLUS con sede in Milano istituita con d.P.C.M. 26/9/2000), salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

3.- In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.